

**LEGGE REGIONALE UMBRIA N. 12/2015  
REGOLAMENTO N. 1/2019**

**AGRITURISMO**

**NORMATIVA SULLE FORNITURE DI ALIMENTI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE E LA  
DEGUSTAZIONE**

# L.R. 12/2015 - ART. 140.4


4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 138, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;


c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

# RIPARTIZIONE ACQUISTO DI ALIMENTI IN % DA RISPETTARE IN TERMINI DI VALORE ECONOMICO



N.B.: I PRODOTTI PROPRI POSSO COPRIRE ANCHE LA PARTE REGIONALE ED EXTRA REGIONALE

esempio: 50% PROPRI, 38% REGIONALI E 12% ALTRI PRODOTTI



# PRODOTTI PROPRI :

LR 12/15  
ART. 138.5

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

- prodotti aziendali
- prodotti dei soci di cooperative agricole-agrituristiche
- materie prime aziendali lavorate da soggetti terzi

RR 1/19  
ART. 4.2

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le lavorazioni esterne all'azienda dei prodotti propri di cui all'articolo 138, comma 5 della l.r. 12/2015 devono essere dimostrate sia con documentazione fiscale attestante la lavorazione, sia con documentazione di conferimento o vendita dei prodotti agricoli e il successivo ritiro o acquisto del prodotto trasformato in misura proporzionale al prodotto agricolo conferito.

## PRODOTTI PROPRI:

- alimenti acquistati da imprese agricole o cooperative agricole collegate

RR 1/19  
ART. 4.4

4. Sono considerati prodotti propri, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 140, comma 4, lettera a) della l.r. 12/2015, i prodotti aziendali forniti dalle imprese agricole locali con le quali l'imprenditore agrituristico ha sottoscritto gli accordi di cui al comma 3.

RR 1/19  
ART. 4.3

3. Al fine di promuovere il sistema di filiera corta, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 137, comma 1, lettera f) della l.r. 12/2015, gli imprenditori agrituristici possono concludere accordi, almeno triennali, con imprese agricole locali nell'ambito delle attività agrituristiche di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali. Gli accordi sono conservati presso le imprese interessate per rendere tracciabile il prodotto utilizzato.

## PRODOTTI PROPRI :

- animali allevati con contratto di soccida di proprietà dell'impresa agricola-agrituristica)

RR 1/19  
ART. 4.3

3. Sono prodotti propri anche quelli ottenuti attraverso regolari contratti di soccida semplice quando la proprietà degli animali è solo ed esclusivamente dell'imprenditore agrituristico in qualità di soccidante. Gli animali allevati con il contratto di soccida non rientrano nel calcolo delle giornate di lavoro agricolo per stabilire il rapporto di commessione a fini agrituristici.

- fauna selvatica, pescata da laghetti ad uso agricolo e prodotti vegetali spontanei

RR 1/19  
ART. 4.4

4. Sono inoltre prodotti propri la fauna selvatica, i prodotti vegetali spontanei compresi i tartufi prelevati nel territorio regionale dall'imprenditore agrituristico, nonché i pesci di acqua dolce pescati nei laghetti ad uso agricolo annessi all'azienda agricola ai sensi delle normative vigenti.

# PREZZO IMPUTATO AGLI ALIMENTI OGGETTO DI PASSAGGIO INTERNO TRA IMPRESA AGRICOLA E IMPRESA AGRITURISTICA

RR 1/19  
ART. 4.12

12. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e di bevande e per la degustazione di prodotti, compresi i prodotti propri dell'azienda agricola, devono risultare nella contabilità aziendale.

RR 1/19  
ART. 4.12

13. Ai fini della verifica dei limiti di cui al comma 1, ai prodotti propri aziendali che vengono ceduti all'azienda agrituristica mediante movimento interno di beni con emissione di specifica documentazione fiscale a norma di legge, può essere applicato il più probabile valore di mercato rilevato dai prezziari della Camera di commercio locale o dei mercati agricoli della zona, o in alternativa, nel caso in cui l'azienda svolga anche attività di vendita diretta, i prezzi di vendita effettivamente realizzati nell'anno solare precedente.

# REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E DEGUSTAZIONE

## Art. 8

(Modalità e limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande)

RR 1/19  
ART. 8

1. Con il presente articolo vengono definite, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, lettera g), della l.r. 12/2015, le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

l'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande (LR 12/2015 art. 138.4.b e 138.4.c) è svolta:

- nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari regolarmente autorizzata dal comune competente e dall'azienda sanitaria umbra (rr art. 2.15)
- nei locali e spazi esterni con caratteristiche conformi alla normativa (rr 1/2019 allegato c)

# REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E DEGUSTAZIONE

→ se l'agriturismo propone tra le sue pietanze carne di selvaggina cacciata dall'imprenditore agricolo o acquistata da cacciatori (RR 1/2019 art. 8.16.a)

- rispetta i limiti annui di 1 capo di grossa taglia e 500 capi di piccola taglia per ogni cacciatore grossa taglia e 500 capi di piccola taglia per ogni cacciatore

→ se l'agriturismo macella pollame, lagomorfi quali conigli e lepri e piccola selvaggina allevata (RR 1/2019 art. 9.1) in numero inferiore a 500 capi/anno (RR 1/2019 art. 9.1.a):

- gli animali macellati sono di proprietà (RR 1/2019 art. 9.1.4)
- la ditta è registrata nella BDN - banca dati dell'anagrafica zootecnica con codice pertinente (RR 1/2019 art. 9.1.a.1)
- la ditta tiene il registro dei trattamenti terapeutici effettuati sugli animali (RR 1/2019 art. 9.1.a.2)
- la ditta rispetta la normativa in termini di alimentazione animale (RR 1/2019 art. 9.1.a.3)
- la ditta è registrata presso il servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'asl competente (RR 1/2019 art. 9.1.a.4)
- la ditta congela la carne previo abbattimento di temperatura e riporta la data di congelazione
- l'attività di macellazione può avvenire in macelli mobili o in spazi aziendali che rispettano i requisiti previsti dal regolamento - allegato C

# PRODOTTI REGIONALI

LR 12/15

ART. 140.4.b

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

RR 1/19

ART. 4.5

5. I prodotti regionali di cui all'articolo 140, comma 4, lettera b) della l.r. 12/2015 sono quelli prodotti e/o trasformati da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio umbro e ottenuti comunque da materia prima coltivata, allevata, cacciata, pescata o raccolta nel territorio umbro.

## PRODOTTI EXTRA-REGIONALI

LR 12/15  
ART. 140.4.C

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

## PRODOTTI EXTRA-REGIONALI TIPICI DELL'ENOGASTRONOMIA UMBRA (ELENCO MIPAF) E MENZIONATI NELLA NORMATIVA

RR 1/19  
ART. 4.7

7. Sono considerati prodotti regionali i prodotti dell'enogastronomia tipici della tradizione locale consolidata, ancorché la materia prima provenga da fuori regione, quali panpepato e rocciata ovvero i prodotti necessari per le pietanze tipiche della tradizione locale quali baccalà alla perugina o baccalà alla ceraiola e non reperibili nel territorio regionale.

→  
considerati  
regionali

## PRODOTTI DESTINATI A SOGGETTI CON ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI

RR 1/19  
ART. 4.9

9. Sono esclusi dal calcolo dei limiti di cui all'articolo 140, comma 4 della l.r. 12/2015 i prodotti alimentari destinati alle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, prodotti ed etichettati nel rispetto della normativa vigente. Ai fini dell'esclusione dal calcolo dei limiti, nelle relative fatture di acquisto deve essere specificata la tipologia di prodotto.

→  
esclusi dal  
calcolo


# TABELLA PER LA REGISTRAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI BENI ALIMENTARI IMPIEGATI PER LA SOMMINISTRAZIONE E DEGUSTAZIONE

RR 1/19  
ART. 4.13

La Regione Umbria in attuazione dell'art. 4 comma 13 del R.R. n. 1/2019 ha predisposto una tabella che agevola gli operatori agrituristici nella tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati e nel monitoraggio del rispetto dei limiti previsti dall'art. 140 , lettere a) , b) , c) della l.r. n.12/2015

## STRUTTURA TABELLA:

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DEGLI ALIMENTI



# Modalità di compilazione della tabella

1. inserire i riferimenti delle fatture di acquisti di alimenti compresi i passaggi interni tra impresa agricola ed impresa agrituristica
2. inserire le informazioni relative alla tipologia di prodotto/prodotti e al valore della fornitura
3. classificare il prodotto tra proprio - regionale - extraregionale

TABELLA DI REGISTRAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE IMPIEGATI PER LA SOMMINISTRAZIONE E DEGUSTAZIONE (R.R. N. 1/2019 - ART. 4.14)				
		denominazione impresa agrituristica	agriturismo bianchi	p.iva
<b>fatture di acquisto di beni alimentari</b> - le fatture relative a prodotti con stessa classificazione (prodotti propri/regionali/etc.) vanno riportate una sola volta; - le fatture relative a prodotti con diversa classificazione vanno ripetute per tipologia (prodotti propri/regionali/etc.) imputando la relativa quota parte di imponibile		<b>2</b> tipologia di prodotto	importo imponibile	<b>3</b> classificazione
numero	data	fornitore	p.iva	
				prodotti propri - almeno 30% (RR 1/2019 art. 4 comma 2-3-4)
				prodotti regionali - almeno 55 % (RR 1/2019 art. 4 comma 5-6-7-8)
				extra-regionale - non superiore al 15% (LR 12/2015 art. 140.4 comma c)
				alimento destinato ad ospiti con allergie/intolleranze (RR 1/2019 art. 4 comma 9)



**ESEMPIO 1- passaggio interno tra l'impresa agricola e l'impresa agrituristica di olio, vino, ortaggi e frutta per un importo imponibile pari a 1.000,00 €**

i prezzi applicati ai prodotti propri sono stati desunti dai prezziari della Camera di Commercio locale o dai prezzi medi agricoli della zona di riferimento per lo specifico prodotto nonché dai prezzi medi applicati dall'azienda agricola per la vendita degli stessi prodotti, attestati dalle fatture di vendita relative all'anno solare precedente (RR 1/2019 - art. 4.15 lettera c);

fatture di acquisto di beni alimentari				tipologia di prodotto	importo imponibile	prodotti propri - almeno 30% (RR 1/2019 art. 4 comma 2-3-4)	
numero	data	fornitore	p.iva			prodotti propri	prodotti agricoli
- le fatture relative a prodotti con stessa classificazione (prodotti propri/regionali/etc.) vanno riportate una sola volta; - le fatture relative a prodotti con diversa classificazione vanno ripetute per tipologia (prodotti propri/regionali/etc.) imputando la relativa quota parte di imponibile							
1-agr	02/01/2020	agricola bianchi	01234567890	olio, vino, ortaggi, frutta	1.000,00 €	produzioni aziendali	

le fatture relative a prodotti con stessa classificazione (prodotti propri/regionali/etc.) sono da riportate una sola volta;



## ESEMPIO 2 – fattura di acquisto da altra impresa di più prodotti (es. olio e farro) con diversa classificazione

fatture di acquisto di beni alimentari				tipologia di prodotto	importo imponibile	classificazione		
numero	data	fornitore	p.iva			prodotti propri - almeno 30% (RR 1/2019 art. 4 comma 2-3-4)	prodotti regionali - almeno 55 % (RR 1/2019 art. 4 comma 5-6-7-8)	extra-regionali - almeno 15% (RR 1/2019 art. 4 comma 9)
le fatture relative a prodotti con stessa classificazione (prodotti propri/regionali/etc.) vanno riportate una sola volta; le fatture relative a prodotti con diversa classificazione vanno ripetute per tipologia (prodotti propri/regionali/etc.) imputando la relativa quota parte di imponibile								
9	04/01/2020	agricola verdi	01234567892	olio dop	1.200,00 €	prodotti certificati (DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG)		
9	04/01/2020	agricola verdi	01234567892	farro	1.300,00 €	prodotti non certificati (etichetta/scheda tecnica/dichiarazione del fornitore)		

le fatture relative a prodotti con diversa classificazione e/o tipologia (es. prodotti DOP e prodotti non certificati) vanno ripetute per tipologia (prodotti propri/regionali/etc.) imputando la relativa quota parte di imponibile

## TABELLA MONITORAGGIO

La tabella di monitoraggio permette di controllare nel corso dell'anno l'andamento percentuale delle quote di prodotto alimentare utilizzato (proprio - regionale - extra regionale) al fine di modularne l'uso per il rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla norma

### ESEMPIO 1

TABELLA DI MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DEI BENI ALIMENTARI IMPIEGATI DALL'AGRITURISMO PER LA SOMMINISTRAZIONE E DEGUSTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE PROPRIO/REGIONALE/EXTRA-REGIONALE						
denominazione impresa agrituristica				agriturismo bianchi		p.iva 01234567890
Prodotti per la somministrazione e/o degustazione di cibi e bevande - limiti e criteri						
classificazione		referimento normativo	parametri da rispettare in termini di valore	valore dei prodotti	check	
prodotti propri	produzioni aziendali o, nel caso di cooperativa agrituristica, conferimento da parte del socio	legge regionale numero 12 del 09.04.2015 articolo 138, comma 4, lettera a)	almeno il 30%	2.100,00 €	35,0%	ok
	forniti da impresa agricola locale collegata all'impresa agrituristica con accordi triennali					
prodotti regionali	acquistati da imprese agricole o agroalimentari umbre	legge regionale numero 12 del 09.04.2015 articolo 138, comma 4, lettera b)	almeno il 55%	2.500,00 €	eccedenza di "prodotti propri" rispetto al minimo del 30%	5,0%
	non regionali ma per produzioni tipiche dell'eno-gastronomia umbra e per pietanze tipiche locali				classificati "prodotti regionali"	41,7%
prodotti di provenienza extra-regionale (sono esclusi gli alimenti destinati ad ospiti con intolleranze/allergie alimentari)		legge regionale numero 12 del 09.04.2015 articolo 138, comma 4, lettera c)	fino al 15%	1.400,00 €	23,3%	valore dei "prodotti extra-regionali" eccessivo

il valore dei beni alimentari propri raggiunge i parametri previsti dalla norma

il valore dei beni alimentari regionali non raggiunge i parametri previsti dalla norma

il valore dei beni alimentari extra-regionale non rientra nei limiti previsti dalla norma



# TABELLA MONITORAGGIO

## ESEMPIO 2

TABELLA DI MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DEI BENI ALIMENTARI IMPIEGATI DALL'AGRITURISMO PER LA SOMMINISTRAZIONE E DEGUSTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE PROPRIO/REGIONALE/EXTRA-REGIONALE								
denominazione impresa agrituristica					agriturismo bianchi		p.iva	01234567890
Prodotti per la somministrazione e/o degustazione di cibi e bevande - limiti e criteri								
classificazione	riferimento normativo	parametri da rispettare in termini di valore	valore dei prodotti	check				
prodotti propri	produzioni aziendali o, nel caso di cooperativa agrituristica, conferimento da parte del socio	legge regionale numero 12 del 09.04.2015 articolo 138, comma 4, lettera a)	almeno il 30%	3.200,00 €	30,6%	ok		
	forniti da impresa agricola locale collegata all'impresa agrituristica con accordi triennali							
prodotti regionali	acquistati da imprese agricole o agroalimentari umbre	legge regionale numero 12 del 09.04.2015 articolo 138, comma 4, lettera b)	almeno il 55%	5.750,00 €	eccedenza di "prodotti propri" rispetto al minimo del 30%	0,6%	ok	
	non regionali ma per produzioni tipiche dell'eno-gastronomia umbra e per pietanze tipiche locali				classificati "prodotti regionali"	55,0%		
prodotti di provenienza extra-regionale (sono esclusi gli alimenti destinati ad ospiti con intolleranze/allergie alimentari)		legge regionale numero 12 del 09.04.2015 articolo 138, comma 4, lettera c)	fino al 15%	1.500,00 €	14,4%	ok		
			<b>totale</b>	<b>10.450,00 €</b>				

il valore dei beni alimentari propri raggiunge i parametri previsti dalla norma

il valore dei beni alimentari regionali non raggiunge i parametri previsti dalla norma

il valore dei beni alimentari extra-regionale non rientra nei limiti previsti dalla norma

